



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.30 DEL 23/12/2019**

**Imposta unica comunale approvazione aliquote e tariffe
2020.**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre con inizio alle ore diciotto e minuti zero nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
2. BARELL Roberto - Consigliere	Sì
3. BASTRENTA Silvana Norma Maria - Consigliere	Sì
4. BEUCHOD Martha Adele - Consigliere	No
5. CANEPA Ezio - Consigliere	No
6. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
7. CURTAZ Fabrizio - Consigliere	No
8. DAVID Eugenio - Consigliere	Sì
9. FOLLIS Arianna Fernanda - Consigliere	No
10. FRESC Daniela - Consigliere	Sì
11. THEDY Paola - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 7. Assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor CHIAVENUTO Luigi, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n° 30 del 23/12/2019

OGGETTO: Imposta unica comunale approvazione aliquote e tariffe 2020.

Il Consiglio comunale

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

Considerato che la Legge di bilancio per l'anno 2020 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2019 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2020;

Considerato che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio iter procedurale, per cui, alla data odierna, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2018 n. 145;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che il D.D.L. n. 1586, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, presentato al Senato il 2 novembre 2019, ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo, nell'ambito di una manovra che non è ancora stata perfezionata da parte del Legislatore al momento dell'approvazione della presente deliberazione;

Considerato che nell'attuale incertezza normativa in materia ed in attesa della definitiva approvazione della Legge di Bilancio nazionale per l'anno 2020, il Consiglio Comunale, ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019, non può quindi che procedere alla conferma anche per l'anno 2020 delle aliquote IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata soltanto dopo l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, che, a fronte delle criticità

sopra esposte, dovrà essere necessariamente prorogato rispetto al 31 dicembre 2019 (al pari di quanto successo negli anni scorsi), per rendere possibile il recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera, n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*;

Considerato che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle predisposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio idrico integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se

- superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
 - come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi *ammessi a riconoscimento tariffario*», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
 - come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
 - come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
 - come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i “*prezzi massimi del servizio*” determinati dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (cd. Decreto Fiscale, attualmente in fase di conversione), un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

Considerato che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati*

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell’anno 2020;

Considerato che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere definitivamente approvato, unitamente alle tariffe definitive della TARI 2020, per poter provvedere all’approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2019, si rende comunque necessario definire tali tariffe, al fine di evitare l’esercizio provvisorio, che inciderebbe negativamente sull’attività del Comune;

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso;

Considerato che, alla data attuale, l’Unité des Communes Valdôtaines Walser non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l’anno 2019, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell’anno precedente;

Considerato alla luce di quanto sopra, anche per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – nell’attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta l’efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA pur a fronte della presumibile proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – non può che approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all’anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all’anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l’effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei principi di bilancio definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

Considerato che il Comune ritiene pertanto opportuno confermare anche nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono contemporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente

Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14.03.2019 n. 3 con cui sono state approvate le aliquote e le tariffe della I.U.C. per l'anno 2019;

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del tributo sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.04.2016;

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera b) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*",

Con voti unanimi e palesi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) **Richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Dare atto** che, a fronte dell'attuale incertezza normativa in relazione alle entrate tributarie che il Comune potrà applicare nel 2020, il Consiglio comunale, ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019, non può che procedere alla conferma anche per l'anno 2020 delle aliquote IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione agli stessi tributi, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata soltanto dopo l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, per rendere possibile il recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;
- 3) **Dare atto** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, considerata l'attuale incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA, pur a fronte della presumibile proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – il Consiglio comunale non può che approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1), elaborati, per quanto possibile, sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di igiene urbana, nel rispetto dei principi di bilancio definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del metodo tariffario di ARERA;

- 4) **Prendere atto** che, alla data attuale, l'Unité des Communes Valdôtaines Walser non ha ancora predisposto il Piano finanziario 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del piano finanziario dell'anno precedente;
- 5) **Confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale, così come determinate con deliberazione di Consiglio comunale del 14.03.2019 n. 3;
- 6) **Dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 7) **Riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, per rendere possibile il recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;
- 8) **Dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 9) **Trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo fiscale, sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 52, comma 2 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Luigi CHIAVENUTO)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

- Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B del vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.
- Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.
- Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/12/2019

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 24/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24/12/2019

Il Responsabile
(F.to Antonella GALLO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24/12/2019

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24/12/2019

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)